

OBIETTIVO APPALTI

Giornata formativa per la qualificazione della fase d'esecuzione Codice Appalti

Ing. G.B. Quirico

Torino, 12 maggio 2026

Indice

PARTE 1: Le modifiche contrattuali in fase di esecuzione – Le varianti

PARTE 2: Il ruolo del Collegio Consultivo Tecnico e l'anomalo andamento dei lavori

PARTE 1: Le modifiche contrattuali in fase di esecuzione – Le varianti

FONTI NORMATIVE

Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36) e Allegato II.14

Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 (D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209)

Art. 120 del Codice: modifica dei contratti in corso di esecuzione

Alcuni richiami

- Il **comma 1** prevede che i contratti di appalto **possono essere modificati** senza una nuova procedura di affidamento - cfr: lettere a), b), c), d)

- a) ***Modifiche previste nei documenti di gara iniziali***
- b) ***Lavori supplementari***
- c) ***Varianti in corso d'opera per circostanze imprevedibili***
- d) ***Sostituzione del contraente***

- Il **comma 2** prevede che nei casi di cui al comma 1 lettere b) e c) il contratto può essere modificato **solo se l'eventuale aumento del prezzo non ecceda il 50%** del valore del contratto iniziale
- Il **comma 5** prevede che sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, **le modifiche non sostanziali**
- Il **comma 6** prevede che la modifica è da considerarsi **sostanziale** quando altera considerevolmente la struttura del contratto

- Il **comma 7** prevede quali modifiche non sono da considerarsi sostanziali
- Il **comma 13** prevede che **le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP** e che le **modifiche progettuali** consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP secondo quanto previsto dall'allegato II. 14

Le principali novità del Correttivo (rispetto al D.Lgs. 36/2023)

- Integrazioni al comma 1 lett. c) **sulle circostanze imprevedibili**
- Integrazioni al comma 7 **sulle varianti non considerate sostanziali**
- Introduzione dell'**art. 15 bis**

Integrazioni al comma 1 lett. c) **sulle circostanze imprevedibili**

- Esigenze derivanti da **nuove disposizioni legislative** o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti
- Eventi **naturali straordinari** e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento

Integrazioni al comma 1 lett. c) **sulle circostanze imprevedibili**

- **Rinvenimenti imprevisti o non prevedibili** con la dovuta diligenza nella fase di progettazione
- **Difficoltà di esecuzione** derivanti da cause geologiche idriche o simili non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico - scientifiche consolidate al momento della progettazione

Integrazioni al comma 7 **sulle varianti non considerate sostanziali**

- *Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e delle previsioni di cui alle lettere a), b), c) e del comma 6 le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla S.A ovvero dall'Appaltatore con le quali nel rispetto della funzionalità dell'opera:*
- **Si assicurino risparmi**, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni

Integrazioni al comma 7 **sulle varianti non considerate sostanziali**

- si realizzino **soluzioni equivalenti o migliorative** in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incrementi di costi significativi, miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa o riduzione dei tempi di ultimazione
- **gli interventi imposti dal Direttore dei Lavori** per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possono essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera

art. 15 bis

-Le Stazioni Appaltanti **verificano in contraddittorio con il Progettista e l'Appaltatore** errori o omissioni nella progettazioni esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura realizzazione ed individuano tempestivamente soluzioni di progettazione coerenti con il principio del risultato

Allegato II.14

(capo 1 - dell'esecuzione dei contratti di lavori - sezione 1 - Direzione dei lavori - art. 5: modifiche, variazioni e varianti contrattuali)

Alcuni richiami

- Il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante **indicandone i motivi per consentire al RUP medesimo gli accertamenti** in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 120 del Codice

Alcuni richiami

- Il Direttore dei lavori **può disporre modifiche di dettaglio** non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale ma queste devono essere comunque comunicate preventivamente al RUP
- Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (5.404.000,00 €) **le varianti in corso d'opera di importi eccedenti il 10%** dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP

D.Lgs 36/2023 – Allegato II.14 - Capo 1 Dell’esecuzione dei contratti di lavori Sezione 1 –Direzione Lavori – art. 5 (modifiche variazioni e varianti contrattuali) – comma 7 - **le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto o con la formazione di nuovi prezzi**

ESEMPIO

NUOVI PREZZI

Nella stesura della Perizia di Variante n..... sono stati aggiunti n

Nuovi Prezzi concordati nel ***Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi.***

I Nuovi Prezzi sono così distinti:

- **NPA** – effettivi nuovi prezzi aggiuntivi determinati con indagine di mercato (in numero di
- **NPAC** – prezzi analizzati o composti con prezzi contrattuali, prezzo regionale di riferimento per l'appalto (in numero di

| PERIZIA | Verb.NP | N. NP | Totale € | NPAC € | NPA € | NPAC% | NPA% |
|---------|---------|-------|----------|--------|-------|-------|------|
| n. 1 | | | | | | | |
| n. 2 | | | | | | | |
| n. | | | | | | | |

| Tipologia opere | NPAC € | NPA € | % NPAC | % NPA |
|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <i>Opere civili</i> | | | | |
| <i>Opere strutturali</i> | | | | |
| <i>Impianti meccanici</i> | | | | |
| <i>Impianti elettrici e speciali</i> | | | | |
| <i>Altro</i> | | | | |
| TOTALI | | | | |

PARTE 2: Il ruolo del Collegio Consultivo Tecnico e l'anomalo andamento dei lavori

FONTI NORMATIVE

Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36) e Allegato V.2

Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 (D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209)

- Il CCT è un istituto finalizzato a **consentire che l'esecuzione contrattuale dell'opera, del servizio, della fornitura avvenga nel rispetto dell'art 1 comma 1 e 3 del Codice**

La disciplina del CCT va a collocarsi nel **LIBRO V del Codice:**
Parte I (Del Contenzioso) - Titolo II - **I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale**

Articoli dal 210 al 220

- accordo bonario
- transazione
- arbitrato

- **CCT** (rimedio alternativo al giudice ordinario

nel caso in cui la decisione del CCT venga accettata dalle parti)

Obbligatorietà per OO.PP. di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (>= 5.404.000 €.)

Breve storia del CCT

- D.lgs 18.aprile 2016 n. 50 - art. 207
- D.lgs 19 aprile 2017 art. 121 eliminato
- D.lgs 18 aprile 2019 n. 32 reintrodotta (decreto sblocca cantieri)
- D.lgs 16 luglio 2020 eliminato
- D.lgs n. 36 / 2023 reintrodotta e modificata con il D. lgs n. 209/ 2024

Le principali novità del Correttivo in tema di CCT (rispetto al D.lgs n. 36/2023)

- A)** Gli articoli dal 215 al 219 del 36/2023 sono stati modificati
- B)** Viene sostituito integralmente l'allegato V. 2 (modalità di costituzione del CCT)
- C)** In futuro dovranno essere adottate apposite linee guida (ora valgono quelle del D.M n. 12 del 2022 relative alla determinazione dei compensi)
- D)** La nuova normativa si applica ai nuovi CCT ma anche a quelli insediati a meno di espressa diversa volontà contraria espressa dalle parti

Art . 215 - CCT

- **Concetto di indipendenza di giudizio e valutazione**
- **Estensione ed obligatorietà per i lavori realizzati tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico - privato di importo pari o superiore alla soglia comunitaria**
- **Il CCT esprime **pareri** o adotta **determinazioni** eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile**

Art . 216 - Pareri e determinazioni obbligatorie

(per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)

Pareri

- **Iscrizione di riserve**
- **Proposte di variante**
- **Risoluzione contrattuale**
- **Ogni altra disputa tecnica o controversia**

Determinazioni

(su concorde richiesta delle parti)

*se le parti convengono, la **determinazione** del CCT assume natura di **lodo contrattuale** ed è preclusa esperibilità dell'**accordo bonario** per la decisione sulle riserve*

N.B *le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili*

Art. 217 - Determinazioni facoltative

- **Quando l'acquisizione di un parere o di una determinazione **non è obbligatoria** le determinazioni del CCT assumono valore di lodo contrattuale se le parti successivamente alla costituzione del Collegio non abbiano disposto diversamente.**
- **Non può assumere valore di lodo contrattuale una pronuncia sulla risoluzione contrattuale, sulla sospensione coattiva o sulla modalità di prosecuzione dei lavori**

Art. 218 - Costituzione facoltativa del CCT (nessun a variazione rispetto al testo del D.Lgs n. 36/ 2023)

- Possibilità di costituzione del CCT anche in fase antecedente all'esecuzione del contratto

Art. 219 1 bis - Scioglimento del CCT

Interpretazione di termine del contratto

Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione **dell'atto di collaudo o regolare esecuzione** salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso il CCT è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia

Allegato V.2 – Modalità di costituzione del CCT

In sintesi

Art 1 - Formazione dei collegi e compensi

- Il CCT è formato, a scelta della SA o del Concessionario da tre o cinque componenti in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste.
- I componenti possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti individuati anche tra **il proprio personale dipendente**e che il terzo o quinto componente con funzioni di presidente sia scelto dai componenti di nomina di parte.

Art 2 - Requisiti e incompatibilità

Art. 3 – Costituzione ed insediamento del collegio

- Costituito **prima della data di avvio dell'esecuzione** o comunque non oltre 10 gg. da tale data
- Costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente
- Entro i successivi 15 gg. dall'accettazione è tenuta una seduta di insediamento del Collegio alla presenza dei legali delle parti tenuti a rendere a verbale la dichiarazione in merito alle eventuale **volontà di non attribuire alle pronunce del CCT valore di lodo arbitrale**

- Nel verbale della seduta di insediamento sono definite modalità e periodicità delle riunioni, sopralluoghi, modalità di svolgimento del contraddittorio (in caso di lodo), termini intermedi , termini di pronuncia del lodo (15gg)
- Il CCT può essere costituito **in via facoltativa** per lavori di importo **inferiore** alla soglia comunitaria. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT

Art. 4 – Decisioni del CCT

- Il procedimento per l'espressione dei pareri o determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente mediante presentazione di un quesito scritto
- Le richieste devono essere corredate dalla documentazione necessaria ad illustrare le ragioni del contendere
- E' facoltà del CCT procedere ad audizioni, delle parti, convocare le parti, per consentire il corretto contraddittorio

- Il CCT è tenuto a svolgere **riunioni periodiche** per monitorare l'andamento dei lavori ed a formulare ove ritenuto opportuno osservazioni alle parti
- Le determinazioni del CCT sono adottate con **atto sottoscritto** dalla maggioranza dei componenti entro i termini di 15/20 gg. dalla comunicazione dei quesiti

Art. 5 – Decadenza, dimissioni, revoca

- Ogni componente del CCT non può ricoprire più di 5 incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni.
- In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore di 60 gg. nell'assunzione anche di una sola determinazione i componenti del CCT non possono essere nuovamente nominati come componenti in altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

- Il ritardo ingiustificato costituisce **causa di responsabilità** nei confronti delle parti
- Le **dimissioni** dei componenti del CCT sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo
- I componenti del CCT **non possono essere revocati** successivamente alla sua costituzione

Art. 6 – Osservatorio

- Il Presidente del CCT provvede a trasmettere all'Osservatorio istituito presso il CSLLPP gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio unitamente alle principali pronunce assunte

Art. 7 – Costituzione facoltativa del CCT

(anche nella fase antecedente all'esecuzione del contratto)

- Il CCT è formato da tre componenti (due dalla SA ed uno da MIT) per opere di interesse nazionale e per opere di interesse locale dalle Regioni, dalle Città Metropolitane
- Disciplina nel caso di contratti misti, accordi quadro, lotti distinti

Art. 8 – Segreteria Tecnico Amministrativa

- Per lavori di particolare complessità Il CCT si avvale di una **segreteria tecnico amministrativa** per le attività istruttorie e di supporto amministrativo composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente.

PREGI

- **Prevenire e risolvere** il contenzioso
- Importante **attività di supporto al RUP**
- **Acquisizione di pareri** su ogni disputa tecnico- amministrativa in corso d'opera
- **Evitare il ricorso al giudice ordinario** velocizzando le decisioni
- **Accompagnare** la SA e L'Impresa esecutrice nel corso dell'esecuzione dei lavori

ALCUNE BREVI RIFLESSIONI

- **I componenti individuati dalle parti devono distaccarsi dal ruolo di difensori della parte che li ha nominati**
- **Il presidente del CCT è bene che non sia un tecnico (giurista, avvocato ecc...)**
- **L'importanza che venga creata una banca dati sui pareri / determinazioni dei CCT (Osservatorio)**
- (potrà costituire un utile riferimento per la risoluzioni delle questioni incorse nell'esecuzione dei lavori)

FOCUS PARTE 2: L'ANOMALO ANDAMENTO DEI LAVORI

La giurisprudenza ha più volte affermato il principio che, **ove si verifichi il prolungamento dei lavori per fatti non imputabili all'Appaltatore, discende l'anomalo andamento dei medesimi con il conseguente aggravio delle prestazioni dell'Appaltatore il quale *“ha diritto ad ottenere il ristoro per danni subiti e ciò anche se il differimento di tale termine sia coperto da proroga ed anche se sia dovuto ad affidamento di ulteriori opere”***

ESEMPIO

Voci di ristoro sulle quali l'Appaltatore reclama maggiori costi

- **spese generali improduttive**
- **improduttivo vincolo del personale** (salariato **ed impiegatizio**)
- **improduttivo vincolo delle attrezzature e mezzi**
- **improduttivo vincolo dei costi fissi**
- **improduttivo vincolo delle polizze**
- **improduttivo vincolo dei costi della sicurezza**
- **mancato utile**
- **ritardata percezione dell'utile**

| Maggiore incidenza delle spese generali - Improduttivo vincolo delle spese generali (s.g) | |
|--|-------------------|
| a) <i>Importo contrattuale di origine (€.)</i> | 10.000.000,00 |
| b) <i>Importo contrattuale al netto di sg al 15% e utili al 10 %</i> €. 10.000.000,00 : 1,2650 = €. 7.905.138,34 | 7.905.138,34 |
| c) <i>% spese generali (2/3 del 15%)</i> | 10,00% |
| d) <i>Tempo contrattuale (giorni)</i> | 500 |
| e) <i>Importo spese generali (€) = b x c</i> | 790.513,83 |
| f) <i>Importo giornaliero spese generali (€/g) = e / d</i> | 1.581,03 |
| g) Percentuale di ridotta produttività media | 30% |
| h) <i>Importo giornaliero s. g. improduttivo (€/g) = f x g</i> | 474,31 |
| i) <i>giorni onerosi</i> | 500 |
| Spese generali improduttive (h x i) (€) | 237.155,00 |

fna formazione
nazionale
appalti

Contatti

aggiornamentorup@itaca.org

formazionenazionaleappalti.it